

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3470-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SODANO Calogero)

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro della giustizia
di concerto col Ministro dell'interno
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato Camera n. 5500)

approvato dalla Camera dei deputati il 31 maggio 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° giugno 2005*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame è volto ad autorizzare la ratifica dell'Accordo fra l'Italia e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine.

Il testo in oggetto ricalca il Protocollo addizionale del 1997, aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio di Europa sul trasferimento delle persone condannate. La necessità dell'Accordo deriva dal fatto che il Protocollo non è ancora stato ratificato dall'Italia, nonché dal carattere più ampio delle previsioni contenute nell'Accordo medesimo rispetto a quelle aggiuntive alla Convenzione sopra citata, la quale, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, è entrata in vigore il 1° luglio 1985: attualmente ne sono Parti 57 Stati, ossia quelli membri del Consiglio d'Europa (salvo la Bosnia-Erzegovina, la Federazione russa e il Principato di Monaco) e diversi Stati non membri, tra i quali l'Australia, il Canada, Israele, il Giappone e gli Stati Uniti.

L'Italia e la Romania sono divenute Parti della Convenzione, rispettivamente, il 1° ottobre 1989 e il 1° dicembre 1996. Il 18 dicembre 1997 è stato aperto alla firma il Protocollo addizionale alla Convenzione, entrato in vigore il 1° giugno 2000, ratificato dalla Romania e solo sottoscritto dall'Italia in data 26 maggio 2000.

La Convenzione del 1983 ha lo scopo principale di favorire il reinserimento sociale dei condannati, permettendo a uno straniero detenuto di scontare la pena nel Paese d'origine. Essa mette l'accento sulle difficoltà di comunicazione date dalle barriere linguistiche e sull'assenza di contatti

con i familiari che possono esercitare un'influenza negativa sul comportamento del detenuto straniero.

In base alla Convenzione, il trasferimento del detenuto straniero può essere richiesto sia dallo Stato (cosiddetto Stato di condanna) che ha condannato il soggetto in questione, e nelle cui prigioni egli sconta la pena, sia dallo Stato d'origine (cosiddetto Stato di esecuzione) della persona interessata. L'esecuzione del trasferimento è condizionata al consenso dei due Stati, come anche a quello del detenuto.

Il Protocollo addizionale del 1997 definisce le procedure applicabili al trasferimento dell'esecuzione della pena per quanto concerne i soggetti che, dopo la sentenza, si sottraggono all'esecuzione della pena nello Stato di condanna, rientrando nel territorio dello Stato di origine. Inoltre, il Protocollo stabilisce le regole per il trasferimento dei detenuti oggetto di una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in ragione della condanna riportata, prevedendo che il trasferimento nello Stato di cittadinanza possa avvenire anche senza il consenso del detenuto interessato, purché quest'ultimo venga sentito.

Passando ai singoli articoli dell'Accordo, il primo di essi ne enuncia lo scopo, volto a regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate a cui siano state inflitte misure - quali ad esempio l'espulsione - in ragione delle quali dette persone, dopo la scarcerazione, non potranno più rimanere legalmente nel territorio dello Stato di condanna. L'articolo 2, paragrafo 1, rinvia alle disposizioni della Convenzione del 1983 per quanto concerne l'interpretazione delle espressioni

e dei termini dell'Accordo; così come il paragrafo 2 opera lo stesso rinvio per tutto quanto non previsto dal testo in esame. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a*), riguarda quindi il trasferimento di detenuti stranieri oggetto di una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in ragione della condanna riportata o di un provvedimento amministrativo adottato in seguito alla condanna. In questo caso, su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può dare il proprio assenso al trasferimento di una persona condannata, prescindendo dal consenso di questa, il cui parere deve essere tuttavia acquisito al procedimento. Sin qui l'Accordo ricalca l'articolo 3 del Protocollo addizionale e ne anticipa di fatto l'entrata in vigore nei rapporti italo-rumeni.

La lettera *b*) del citato articolo 3 costituisce invece un elemento aggiuntivo rispetto al Protocollo del 1997. Si prevede infatti la possibilità di trasferire una persona condannata anche quando l'espulsione, l'accompagnamento alla frontiera o altre misure equivalenti siano state adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei riguardi di persona condannata per un reato punibile, quanto al massimo della pena nell'ordinamento dello Stato di condanna, con più di due anni di carcere. In tale ipotesi, quindi, il provvedimento amministrativo non discende dalla condanna, come nell'ipotesi di cui alla lettera *a*), ma ha una sua autonoma giustificazione. Anche in questo caso non è richiesto il consenso dell'interessato, ma lo Stato di esecuzione dovrà comunque acquisirne il parere prima di consentire al trasferimento dello stesso. Da ultimo, il comma 3 specifica la documentazione che lo Stato di condanna deve trasmettere allo Stato di esecuzione.

L'articolo 4 ripete poi sostanzialmente le previsioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo del 1997, in analogia con il cosiddetto «principio di specialità» di cui agli articoli 699 e 721 del codice di procedura pe-

nale, concernenti l'estradizione (si tratta dell'impossibilità che l'estradato venga sottoposto a misure penali in rapporto a fatti anteriori al trasferimento e diversi da quelli che hanno motivato la condanna, salvo alcune eccezioni). In base all'articolo 5, quindi, la richiesta di trasferimento e i documenti allegati, come anche la risposta, devono intercorrere tra i rispettivi Ministeri della giustizia. Quanto all'articolo 6, il paragrafo 1 stabilisce che l'esecuzione del trasferimento avvenga in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a*), della Convenzione del 1983, ove si prevede che l'esecuzione delle sentenze dovrà essere una immediata trasposizione di esse, ovvero avvenire tramite una decisione giudiziaria o amministrativa, nell'un caso e nell'altro dando luogo alla continuazione nell'esecuzione della condanna, e non alla conversione di essa. Il paragrafo 2 riserva invece a ciascuna delle due Parti contraenti la facoltà di decidere sulle richieste di trasferimento in base alle proprie procedure interne.

In merito all'articolo 7, va sottolineato che esso riguarda le spese connesse all'applicazione dell'Accordo, che verranno sostenute dallo Stato di esecuzione, con l'eccezione di quelle prodotesi *in toto* nel territorio dello Stato di condanna.

In base all'articolo 8 è poi sancita l'applicazione dell'Accordo in esame anche con effetto retroattivo, mentre l'articolo 9 contiene le procedure per l'entrata in vigore dello stesso atto, che - si sostiene esplicitamente - verrà sottoposto a ratifica.

Gli articoli 10 e 11 concernono quindi, rispettivamente, la previsione di consultazioni o negoziati tra le Parti per la risoluzione di eventuali controversie nell'applicazione dell'Accordo, nonché la possibilità di apportarvi modifiche, con procedura uguale a quella seguita per la stipula. L'articolo 12 salvaguarda inoltre, nella stessa materia dell'Accordo, le disposizioni di altre Convenzioni multilaterali concluse dall'Italia e dalla Romania. Infine, gli articoli 13 e 14 riguar-

dano la durata a tempo indeterminato dell'Accordo, e la possibilità di ciascuna delle Parti di denunciarlo per iscritto in qualunque momento, con effetto dopo sei mesi dalla ricezione della notifica all'altra Parte contraente.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

SODANO Calogero, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

4 ottobre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FASOLINO)

22 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui, a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.